



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2009 (22.10)
(OR. en)**

14801/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0050 (CNS)**

LIMITE

**DROIPEN 134
MIGR 101**

NOTA

della:	Presidenza
al:	Consiglio
doc. prec.:	14602/09 DROIPEN 127 MIGR 100
Oggetto:	Proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI - Stato dei lavori / punti in sospenso

I. INTRODUZIONE

1. La proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI è stata presentata dalla Commissione il 26 marzo 2009.
2. Il COREPER ha esaminato il progetto di testo due volte, il 14 e il 21 ottobre, resolvendo la maggior parte dei punti in sospenso. Si sono sciolte quasi tutte le riserve, salvo quelle d'esame parlamentare.

3. DK, DE, IE, FR, SI, NL, SE e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare e PT una riserva generale d'esame. Alcune delegazioni hanno inoltre formulato riserve su alcuni articoli e/o paragrafi specifici, indicate nelle note in calce al testo allegato.
4. Con lettera del 21 aprile 2009 il Consiglio ha invitato il Parlamento europeo a formulare il suo parere.

II. PUNTI DEFERITI AL Consiglio

Il Consiglio è pertanto invitato a:

- **prendere atto** dello stato dei lavori sulla proposta;
- **risolvere tramite dibattito** i punti in sospeso che riguardano gli articoli 3 e 8, indicati nell'allegato, al fine di pervenire ad un orientamento generale in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni" il 30 novembre 2009.

A. Sanzioni (Articolo 3)

L'articolo 3 è stato al centro delle discussioni sin dall'inizio dei negoziati in sede di gruppo. Diversi Stati membri hanno espresso forti obiezioni alla volontà della Commissione di aumentare il livello delle sanzioni da dieci a dodici anni in relazione al paragrafo 2, lettere a) e b).

Uno Stato membro sostiene la Commissione: ritiene importante aumentare il livello delle sanzioni per dare un segnale politico forte nei casi più gravi.

Di fronte alle serie preoccupazioni di varie delegazioni in merito al livello delle sanzioni proposto dalla Commissione con una sola delegazione favorevole, la presidenza suggerisce di lasciare il testo com'è, ossia fissando il livello delle sanzioni a 10 anni nei casi più gravi.

Si invita il Consiglio ad accettare il testo dell'articolo nella versione attuale.

B. Competenza giurisdizionale (articolo 8)

Una delegazione ha sollevato una riserva sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) sulla competenza giurisdizionale da stabilire laddove l'autore del reato è cittadino dello Stato in questione.

Si invita il Consiglio ad accettare il testo attuale dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) che estende l'ambito d'applicazione della decisione quadro includendo la possibilità di uno Stato membro di perseguire i propri cittadini per reati commessi all'estero.

Un'altra delegazione ha mantenuto la riserva sulla soppressione del paragrafo che estende l'ambito d'applicazione della decisione quadro recentemente adottata "relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali" sottolineando che la gravità del reato e gli aspetti transfrontalieri giustificano tale estensione.

Data la forte reticenza della maggioranza delle delegazioni ad estendere l'ambito d'applicazione dello strumento orizzontale recentemente adottato, la presidenza propone di non includere il paragrafo in questione.

C. Altre questioni

Si chiede ai consiglieri GAI di esaminare a tempo debito la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, lettera e) e all'articolo 16.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,¹

considerando quanto segue:

(1) La tratta degli esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti dell'uomo.

(2) L'Unione europea si è impegnata a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani² e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (2005/C 311/01)³.

(3) La presente decisione quadro adotta un approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani ed ha come principali obiettivi una più rigorosa prevenzione, [...] l'azione penale e la protezione dei diritti delle vittime. I bambini sono più vulnerabili e quindi corrono un rischio maggiore di essere vittime della tratta. Tutte le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero essere applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo⁴.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

³ GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

⁴ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata e aperta alla firma, ratifica ed adesione con risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/25 del 20 novembre 1989.

(4) Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale¹ e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani² rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta degli esseri umani.

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, la presente decisione quadro adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento.

Nel contesto della presente decisione quadro, l'accattonaggio dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra nell'ambito della definizione di tratta degli esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità dell'eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, l'eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido.

L'espressione "sfruttamento di attività criminali" dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un vantaggio finanziario.

Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che può essere collegata al traffico di organi e che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'incolumità fisica.

¹ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Palermo, 2000).

² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia, 16.5.2005. Serie dei trattati del Consiglio d'Europa n. 197).

(6) I livelli delle sanzioni nella presente decisione riflettono la preoccupazione crescente negli Stati membri in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta degli esseri umani. Le sanzioni dovrebbero pertanto essere effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità del reato. Laddove ai sensi della presente decisione quadro si fa riferimento alla consegna, tale riferimento è inteso conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio se ha messo in pericolo la vita della vittima, con ricorso a violenze gravi, o è stato commesso nei confronti di una persona particolarmente vulnerabile, ad esempio un bambino, dovrebbe tradursi in sanzioni più severe.

(7) Occorre tutelare le vittime della tratta degli esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall'azione penale o dalle sanzioni per le attività criminali, quali l'uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l'immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere vittime della tratta. Una tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, prevenire un'ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. La protezione non esclude l'azione penale o la punizione per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.

(8) Per assicurare efficaci indagini e azioni penali relative ai reati di tratta degli esseri umani, gli strumenti investigativi usati nei casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, quali l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati.

(9) Se la direttiva 2004/81/CE¹ prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani che siano cittadini di paesi terzi, e la direttiva 2004/38/CE² disciplina l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la protezione contro l'allontanamento, la presente decisione quadro stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta di esseri umani. Pertanto, la presente decisione quadro non riguarda le condizioni del loro soggiorno nel territorio degli Stati membri o qualsiasi altra questione di competenza comunitaria.

(10) Occorre che le vittime della tratta di esseri umani possano esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi necessario che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale. L'assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai trafficanti. Nell'attuazione pratica di tali misure occorre tenere conto, in base ad una valutazione individuale effettuata conformemente alle procedure nazionali, delle condizioni e delle esigenze della persona interessata.

L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti alla persona in questione non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata vittima di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno.

L'assistenza dovrebbe essere fornita incondizionatamente fintantoché le autorità competenti non abbiano preso una decisione definitiva riguardo al periodo di riflessione e al titolo di soggiorno o altrimenti riconosciuto che la persona in questione è una vittima della tratta di esseri umani. Se, una volta completato il processo di individuazione o scaduto il periodo di riflessione, la persona interessata non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nel paese, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente decisione quadro.

¹ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa di gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato o sicurezza della vittima a rischio per le dichiarazioni da essa rilasciate nel procedimento penale, l'assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

(11) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Inoltre, le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero avere accesso alla consulenza legale e all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sul ventaglio di possibilità a loro disposizione. La consulenza legale e l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse, la consulenza legale e l'assistenza legale sarebbero praticamente gratuite per essi. Inoltre, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, effettuata conformemente alle procedure nazionali, le vittime dovrebbero essere protette contro la ritorsione, l'intimidazione e il rischio di essere di nuovo oggetto di tratta.

(12) Le vittime della tratta di esseri umani, che subiscono le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti, quali sfruttamento sessuale, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, solitamente legati al reato di tratta, dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. A tal fine, le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle esigenze individuali di ciascuna vittima, durante le indagini e i procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di salute, la disabilità o altre condizioni personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell'attività criminale di cui la vittima è stata oggetto. L'eventuale trattamento e le sue modalità di applicazione devono essere decisi, caso per caso, conformemente alle disposizioni nazionali, alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari.

(13) Oltre alle misure per tutte le vittime della tratta di esseri umani, occorre che gli Stati membri garantiscano specifiche misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori. Tali misure dovrebbero essere previste nell'interesse superiore del minore in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Quando l'età di una persona oggetto della tratta di esseri umani è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore agli anni diciotto, si presume che la persona in questione sia un minore ed essa riceve assistenza, sostegno e protezione immediati. Le misure di assistenza e sostegno per i minori dovrebbero essere intese al recupero fisico e psico-sociale e ad una soluzione duratura per il minore in questione. Tenuto conto della particolare vulnerabilità dei minori vittime della tratta di esseri umani, si dovrebbero prevedere ulteriori misure di protezione per tutelarli in occasione delle audizioni rese durante le indagini e i procedimenti penali.

(14) Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani – prevedendo anche misure che scoraggino la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento – attraverso la ricerca, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative dovrebbero adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori.

(15) La direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹ prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che, pur non essendo stati accusati o condannati per tratta di esseri umani, ricorrono al lavoro o ai servizi di una persona nella consapevolezza che la stessa è vittima di tale tratta. Oltre a ciò, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio di una persona sapendo che è vittima della tratta: potrebbero essere così perseguiti anche i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare e di cittadini dell'UE, e quanti ricorrono ai servizi sessuali di qualsiasi persona vittima della tratta, indipendentemente dalla cittadinanza.

¹ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

(16) Gli Stati membri dovrebbero istituire, secondo le modalità ritenute opportune conformemente alla loro organizzazione interna e tenendo conto della necessità di una struttura minima con compiti individuati, sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e riferire regolarmente alle autorità nazionali competenti.

(17) Poiché l'obiettivo della presente decisione quadro, vale a dire lottare contro la tratta degli esseri umani, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà richiamato dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in quest'ultimo articolo.

(18) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente decisione quadro è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Reati di tratta

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali:
il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su questa persona, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.
2. Si verifica posizione di vulnerabilità quando la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.
3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio¹, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o lo sfruttamento di attività criminali² o il prelievo di organi³.
4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punibile come reato di tratta degli esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
6. Ai fini della presente decisione quadro per "minore" si intende la persona di età inferiore agli anni diciotto.

¹ DE ha formulato una riserva di merito.

² DE ha formulato una riserva di merito.

³ DE ha formulato una riserva di merito.

Articolo 2

Istigazione, favoreggiamento e concorso nonché tentativo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 1 siano punibili con pene privative della libertà di durata massima compresa almeno tra cinque e dieci anni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 1 siano punibili con pene privative della libertà di durata massima pari ad almeno dieci anni¹ laddove ricorra una delle seguenti circostanze:
 - a) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo in pericolo la vita della vittima;
 - b) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave;
 - c) il reato è stato commesso nei confronti di una persona particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente decisione quadro, almeno tutti i minori²;
 - d) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI³.

¹ NL e COM sono favorevoli a stabilire dodici anni di reclusione per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b).

² DE ha formulato una riserva di merito sulla lettera c). COM ha formulato una riserva di merito sulla limitazione dell'obbligo di stabilire una circostanza aggravante solo per i minori.

³ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fatto che il reato sia stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni sia considerato una circostanza aggravante.

Articolo 4

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 1 e 2 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
 - a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica,
 - b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure
 - c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

4. Ai sensi della presente decisione quadro, per "persona giuridica" s'intende qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 5

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
- a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
 - b) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
 - c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
 - e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 6

Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai principi fondamentali del loro ordinamento giuridico, la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all' articolo 1.

Articolo 7

Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri assicurano che le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 1 e 2 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e che il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla gravità o dalla natura dell'atto, i reati di cui agli articoli 1 e 2 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 1 e 2 ricevano la formazione necessaria.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 1 e 2 dispongano di efficaci strumenti investigativi, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi.

Articolo 8¹

Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 1 e 2 nei seguenti casi:

¹ UK ha formulato una riserva su tutto l'articolo a motivo del riferimento ai cittadini al paragrafo 1, lettera b).
BE ha formulato una riserva sulla soppressione della disposizione relativa ai conflitti di giurisdizione.

- a) il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio; oppure
 - b) l'autore del reato è un suo cittadino o risiede abitualmente nel suo territorio; oppure
 - c) il reato è stato commesso contro un suo cittadino o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio; oppure
 - d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.
2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera b) in relazione ai reati il cui autore risieda abitualmente nel suo territorio, al paragrafo 1, lettere c) e d) qualora il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.
3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 1 e 2, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione:
- a) che gli atti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi; oppure
 - b) che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.
4. Gli Stati membri che decidano di applicare il paragrafo 2, ne informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, ove opportuno, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

Articolo 9

Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e dalla presente decisione quadro.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti ritengano ragionevolmente che nei suoi confronti possa essere stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di individuazione precoce, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.
4. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedono almeno un livello di vita in grado di permettere alle vittime la sussistenza grazie a provvedimenti quali un alloggio sicuro e l'assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, fra cui assistenza psicologica, consigli e informazioni e, se necessario, servizi di traduzione ed interpretariato. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle vittime.

Articolo 10

Protezione delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti previsti nella decisione quadro 2001/220/GAI.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite nel caso in cui la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti.
3. Fermo restando il diritto alla difesa, gli Stati membri autorizzano, se conforme ai principi fondamentali del loro ordinamento giuridico e ove opportuno, la non divulgazione dell'identità di una vittima della tratta di esseri umani sentita in qualità di teste¹.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l'altro mediante l'accesso ai programmi di protezione dei testimoni o altre misure analoghe, se del caso e conformemente alle disposizioni o procedure nazionali.
5. Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico per prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente alle disposizioni nazionali e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari:
 - a) ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale;
 - b) il contatto visivo fra le vittime e gli autori del reato, anche durante le deposizioni, come audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di appropriate tecnologie di comunicazione;
 - c) deposizioni in udienze pubbliche;
 - d) domande non necessarie sulla vita privata.

¹ Al momento dell'adozione della presente decisione quadro, IT farà la dichiarazione unilaterale secondo cui il ricorso a testimoni anonimi è contrario ai principi costituzionali del suo paese.

Articolo 11

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori vittime della tratta di esseri umani

1. I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età di una vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore al fine di ricevere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 12 e 13.

Articolo 12

Assistenza e sostegno ai minori vittime della tratta di esseri umani

1. Le misure di assistenza e sostegno di cui al presente articolo si applicano in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 9.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche per assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni minore, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.
3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio dello Stato membro. In particolare, ove opportuno e possibile, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.

**Protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani
nelle indagini e nei procedimenti penali**

1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 10.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per il minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo, ovvero il minore non sia accompagnato.
3. Fermo restando il diritto alla difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli 1 e 2:
 - a) l'audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
 - b) l'audizione del minore si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;
 - c) il minore sia ascoltato, se necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo;
 - d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;
 - e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se [strettamente]¹ necessarie ai fini del procedimento penale;

¹ Fatte salve consultazioni con il Consiglio d'Europa sulla versione inglese firmata dalle Parti (STCE n. 201, articolo 35, paragrafo 1, lettera e)).

- f) il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli 1 e 2, le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli 1 e 2, il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

Articolo 14

Prevenzione

1. Gli Stati membri cercano di scoraggiare la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta degli esseri umani .
2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni della società civile, miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali, compresi i funzionari di polizia in prima linea, affinché siano in grado di individuare le vittime e potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.

4. Fermo restando il diritto comunitario, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure affinché costituisca reato ricorrere consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all' articolo1, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui allo stesso articolo.

Articolo 15

Relatori nazionali o meccanismi equivalenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti, cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e riferire al riguardo.

[Articolo 16

Ambito territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.^{1]}

Articolo 17

Abrogazione della decisione quadro 2002/629/GAI

La decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani è abrogata.

¹ Fatta salva la conferma di ES e UK.

Articolo 18

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro [30 mesi dall'adozione].
2. Gli Stati membri trasmettono, entro [due anni dall'adozione], al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro [quattro anni dall'adozione], valuta, sulla base di una relazione redatta a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
